


TIPO RAPPORTO	CONTO CORRENTE
PRODOTTO	CONTO DI PAGAMENTO - TASSO CREDITORE ANNUALE FISSO ZERO-v.2
N.	
DIVISA	EUR
CLIENTE	
PRESSO	
CLASSIFICAZIONE CLIENTE AI FINI TRASPARENZA	
DOCUMENTO DI SINTESI NUMERO	
DOCUMENTO DI SINTESI DEL	



DOCUMENTO DI SINTESI

delle condizioni contrattuali ed economiche relative ai servizi offerti da SOGEFIN S.P.A.

CONTO DI PAGAMENTO - TASSO CREDITORE ANNUALE FISSO ZERO-v.2

CONTO CORRENTE E SERVIZI ACCESSORI

CONTO DI PAGAMENTO: PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI DI COSTO	VALORE
Spese per l'apertura del conto	0,00 EUR

SPESE FISSE

Canone annuo	2.000,00 EUR
Numero di operazioni incluse nel canone annuo	illimitate
Spese annue per conteggio interessi e competenze	0,00 EUR

SPESE VARIABILI

Spese invio estratto conto cartaceo - annuale	0,00 EUR
Spese invio estratto conto presso casella postale - annuale	0,00 EUR
Spese invio estratto conto online - annuale	0,00 EUR
Spese invio estratto conto per PEC - annuale	0,00 EUR

DOCUMENTAZIONE RELATIVA A SINGOLE OPERAZIONI

Bonifici SEPA ORDINARIO	0,00 EUR
Bonifici SEPA ALTA PRIORITA'	3,00 EUR
Bonifici SEPA ordini permanenti: interni	0,00 EUR
Bonifici SEPA ordini permanenti: altre banche	0,00 EUR
Addebito diretto/SDD	0,00 EUR
Revoca/Sospensione servizio SDD	0,00 EUR
Insoluto SDD	2,00 EUR
Pagamento F24	0,00 EUR

INTERESSI SOMME DEPOSITATE SU CONTI BENI DI TERZI

Interessi creditorî

Tasso creditore annuo nominale	0,00 %
Ritenuta fiscale	0,00 %

DETTAGLIO TASSI INDICIZZATI

DESCRIZIONE PARAMETRO	VALORE PARAMETRO	DECORRENZA	MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E REVISIONE
EURIBOR 3M/365 Media			Media Aritmetica delle medie mensili EURIBOR3M/365 (Fonte il Sole 24 ORE) trimestre precedente. Nel caso in cui il parametro di indicizzazione assuma valori negativi, l'indice di riferimento si intenderà comunque pari a 0 (zero); a questo sarà poi sommato lo spread indicato e, pertanto, il tasso finale sarà pari allo spread ovvero al tasso minimo contrattualmente previsto, se uguale o maggiore dello spread.

INTERESSI SCONFINAMENTI IN ASSENZA DI FINANZIAMENTO ACCESSORIO

Interessi debitori

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

Parametro di riferimento

EURIBOR 3M/365 Media
[trimestrale EUCV03M media]

Spread 5,50 %

Tasso di interesse nominale annuo 5,50 %

Tasso di mora 0,00 %

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese invio comunicazione trasparenza 0,00 EUR

Servizio di Firma Digitale messo a disposizione dall'Istituto 0,00 EUR

SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto Cliente dichiara di aver letto, compreso ed accettato le condizioni economiche illustrate nel presente documento; dichiara inoltre di aver ricevuto copia del relativo Foglio informativo.

Luogo e data: Monsampolo del Tronto, _____


Firma Cliente: _____

Luogo e data: Monsampolo del Tronto, _____

SOGEFIN S.P.A.

Firma

CONTRATTO CONTO DI PAGAMENTO



Spett.le

SOGEFIN S.P.A.

Via Manzoni - Frazione Stella, 63077 Monsampolo del Tronto (AP)

CLIENTE			NDG:
Cognome e Nome:	Codice Fiscale:	Partita IVA:	Sesso:
Luogo di nascita:	Provincia/Stato estero:	Data di nascita:	Nazionalità:
Indirizzo di residenza:	Località:	CAP:	Provincia:
Email:	PEC:	Telefono:	Cellulare:

di seguito indicato/i come il "Sottoscrittore" o il "Cliente"

Conto di pagamento: _____ IBAN: _____

Premesso che:

1. SOGEFIN Patrimonio Destinato è un istituto di pagamento autorizzato da Banca d'Italia alla prestazione dei servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), punti 3) e 4) del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, con il quale è stata recepita la direttiva 2015/2366/UE) (i "Servizi di Pagamento");
2. SOGEFIN S.P.A. è interamente controllata, direttamente e indirettamente ai sensi dell'art 2359 C.C. da Conad Adriatico Soc. Coop. con sede legale a Via Manzoni - Frazione Stella, 63077 Monsampolo del Tronto (AP)
3. SOGEFIN S.P.A. presta i Servizi di Pagamento esclusivamente a favore dei Clienti e degli Altri Clienti appartenenti al sistema, così come definiti al successivo art. 1.
4. SOGEFIN ha messo a disposizione del Cliente il foglio informativo del contratto quadro per l'apertura del conto di pagamento e la prestazione di servizi di pagamento.

Tutto ciò premesso, il Cliente chiede a SOGEFIN S.P.A. l'apertura del Conto di Pagamento, con il Numero e l'IBAN (International Bank Account Number) sopraindicati, per la prestazione dei Servizi di Pagamento nei termini e alle condizioni contrattuali rappresentati nel contratto quadro per l'apertura del conto di pagamento e la prestazione di servizi di pagamento, in conformità alle condizioni economiche descritte nel documento di sintesi.

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO CONTO DI PAGAMENTO E SERVIZI DI PAGAMENTO**SEZIONE A – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO E DEL CONTO DI PAGAMENTO****Art. 1 Definizioni**

1.1 I termini di seguito elencati e utilizzati con la lettera iniziale maiuscola, anche se al plurale, hanno il seguente significato:

Addis S.r.l.: società controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c. da Conad Adriatico s.c. che, unitamente a quest'ultima, ha la disponibilità del marchio TODIS e fornisce ai propri affiliati i servizi inerenti all'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari ed extra.

Affidamento: indica il Fido, ossia la linea di credito a valere sul Conto di Pagamento concessa dall'Istituto al Cliente con il Finanziamento Accessorio, laddove accordato.

Affidamento Buoni Pasto: linea di credito a valere sul Conto di Pagamento concessa dall'Istituto al Cliente con il Finanziamento Accessorio per un importo equivalente ai crediti che il Cliente vanta nei confronti degli emettitori dei buoni pasto in relazione alle vendite effettuate nei confronti dei consumatori finali e dagli stessi pagate con i buoni pasto.

Affidamento Premi: linea di credito a valere sul Conto di Pagamento concessa dall'Istituto al Cliente con il Finanziamento Accessorio per un importo equivalente ai crediti che il Cliente vanta nei confronti delle Società del Gruppo Conad Adriatico per i premi previsti dai contratti di somministrazione, di Partnership Commerciale, di Affiliazione Commerciale.

Allegato: indica un allegato al Contratto.

Altri Clienti appartenenti al sistema: indica le società consortili che hanno sottoscritto con Ethos S.r.l. il contratto per l'appalto di gestione di un centro commerciale e che hanno quale scopo la promozione di ogni utile iniziativa per sviluppare l'attività del centro commerciale stesso, la tutela degli interessi comuni dei consorziati, la manutenzione, illuminazione, pulizia, abbellimento e l'arricchimento delle parti, degli impianti e dei servizi comuni dei consorziati.

Area dell'Euro: indica l'insieme degli Stati membri dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, che hanno adottato la moneta Euro e qualsiasi altro Stato che adotterà l'Euro come propria moneta.

Articolo: indica un articolo del Contratto.

Banche dei Beneficiari: indica le banche autorizzate presso le quali i Beneficiari degli Ordini di Pagamento disposti dal Cliente ed eseguiti dall'Istituto intrattengono rapporti di conto corrente.

Banche Depositarie: indica le banche presso le quali l'Istituto ha aperto i Conti Beni di Terzi a valere sui quali deposita le somme di denaro dei Clienti ai sensi dell'art. 114 *duodecies* TUB.

Beneficiario: indica il soggetto previsto quale destinatario finale dei fondi oggetto dell'Operazione di Pagamento, incluso il Cliente.

Contratto di Affiliazione Commerciale: indica il rapporto in essere tra un imprenditore (PdV) e Addis S.r.l. in forza del quale il primo è inserito nella rete distributiva del secondo.

Contratto di Partnership Commerciale: indica il rapporto di collaborazione in essere tra gli imprenditori (PdV) e Conad Adriatico s.c.

Chiusura della Giornata Operativa: indica l'orario di una Giornata Operativa a decorrere dal quale è interrotta l'ordinaria attività dell'Istituto.

Cliente o Clienti: indica (i) gli imprenditori (PdV) associati a Conad Adriatico s.c., (ii) gli imprenditori (PdV) che hanno sottoscritto un Contratto di Partnership Commerciale con la controllante Conad Adriatico s.c., (iii) gli imprenditori (PdV) che hanno sottoscritto un Contratto di Affiliazione Commerciale con Addis S.r.l., (iv) le società controllanti ai sensi dell'art. 2359 c.c. degli Imprenditori di cui ai precedenti (i), (ii) e (iii) quando essi siano costituiti in forma societaria e (v) le Società Controllate e Collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. di Conad Adriatico s.c..

Cliente Beneficiario: indica il Cliente quando è destinatario dei fondi oggetto di un'Operazione di Pagamento.

Cliente Pagatore: indica il Cliente quando è il pagatore di un'Operazione di Pagamento e i relativi fondi sono addebitati sul Conto di Pagamento, sia nel caso in cui l'Ordine di Pagamento provenga dallo stesso Cliente Pagatore sia nel caso in cui l'Ordine di Pagamento provenga dal Beneficiario o per il suo tramite.

Codice Versante: indica il codice che il Cliente utilizza per il versamento di contante presso le banche convenzionate.

Conad Adriatico: indica CONAD ADRIATICO società cooperativa con sede legale a Via Manzoni - Frazione Stella, 63077 Monsampolo del Tronto (AP).

Conto Bancario Beni di Terzi (o Conto Beni di Terzi): si tratta di un conto corrente bancario intestato all'Istituto ed aperto presso una Banca Depositaria, dove sono detenute le somme di titolarità dei Clienti ai sensi dell'art. 114 *duodecies* TUB e sul quale vengono effettuati i versamenti dei PdV, previo rilascio di apposita delega a versare da parte dell'Istituto.

Conto di Pagamento: indica qualsiasi conto detenuto da uno o più Utenti presso un Prestatore di Servizi di Pagamento, incluso il Conto di Pagamento detenuto dal Cliente presso l'Istituto e utilizzato esclusivamente per l'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.

Contratto: indica questo contratto tra l'Istituto e il Cliente che disciplina: (i) l'apertura del Conto di Pagamento; e (ii) la futura esecuzione di Operazioni di Pagamento.

Data Valuta: indica la data di disponibilità dei fondi per il Cliente nonché la data di riferimento usata per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un Conto di Pagamento.

Decreto: indica il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno dell'Unione Europea, come successivamente modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, con il quale è stata recepita la direttiva 2015/2366/UE.

Documento di Sintesi: indica il documento che costituisce il frontespizio del Contratto e riporta, in maniera personalizzata, le condizioni economiche relative al Conto di Pagamento, ai Servizi di Pagamento ed al Finanziamento Accessorio pubblicizzate nel Foglio Informativo.

Ethos S.r.l.: società controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c. da Conad Adriatico s.c. che svolge attività di produzione e gestione di centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio.

Euro: indica la moneta che ha corso legale nell'Area dell'Euro.

Finanziamento Accessorio: indica il finanziamento erogato dall'Istituto, nei limiti dell'Affidamento accordato, per l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento ordinata dal Cliente quando sul suo Conto di Pagamento non sono presenti i fondi necessari. L'Affidamento e il Finanziamento Accessorio sono concessi ed erogati, in conformità a: (i) Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica in vigore; e (ii) il contratto di Finanziamento Accessorio.

Firma Digitale: è la firma digitale in forza della quale il Cliente utente del relativo certificato (rilasciato da un certificatore a ciò abilitato secondo i termini e le condizioni contrattuali del relativo Servizio sottoscritte tra l'utente e il certificatore stesso scaricabile sul Sito) può, a titolo esemplificativo, concludere il Contratto, e, più in generale, assumere impegni e rilasciare dichiarazioni ad ogni effetto, avendo la firma digitale la medesima efficacia e validità della firma autografa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), e delle relative norme di attuazione.

Foglio Informativo: indica il documento, datato e costantemente aggiornato, che contiene informazioni sull'Istituto, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche del Conto di Pagamento, dei Servizi di Pagamento e del Finanziamento Accessorio e che l'Istituto è tenuto a mettere a disposizione del Cliente.

Fondi: Si intende indicare banconote e moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Forma scritta o per iscritto: documento analogico o digitale sottoscritto con firma autografa o con Firma Digitale.

Giornata Operativa: indica il giorno in cui l'Istituto è operativo. L'elenco dei giorni operativi è pubblicato sul sito internet dell'Istituto.

Gruppo CONAD ADRIATICO: indica CONAD ADRIATICO, Società Controllate e Società Collegate.

Identificativo Unico: indica la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Cliente deve fornire all'Istituto per identificare con chiarezza l'altro Utente dei Servizi di Pagamento e/o il suo Conto di Pagamento per l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento. Esso, alternativamente, corrisponde:

- al codice IBAN del Conto di Pagamento che un Cliente intrattiene presso l'Istituto;
- al codice IBAN del Conto di Pagamento del Beneficiario quando anch'esso sia Cliente dell'Istituto;
- al codice IBAN per bonifici nazionali, al BIC o Swift per bonifici internazionali quando il Beneficiario di un'Operazione di Pagamento non sia Cliente dell'Istituto.

Informativa Periodica: indica, a seconda del contesto:

- l'informativa periodica riepilogativa delle Operazioni di Pagamento effettuate dall'Istituto a valere sul Conto di Pagamento del Cliente. L'Istituto invia l'Informativa Periodica al Cliente con cadenza concordata in (i) modalità cartacea oppure, a richiesta del Cliente e se convenuto, (ii) mettendone a disposizione una copia per la consultazione su Servizio MITO.
- le comunicazioni periodiche inviate al Cliente in conformità all'art. 119 del Testo Unico Bancario, a periodicità annuale (estratto conto scalare per interessi).

Informazioni e Condizioni Obbligatorie: indicano la copia completa del Contratto idonea per la stipula, il cui frontespizio è costituito dal Documento di Sintesi.

Istituto: indica SOGEFIN S.P.A., con sede legale in Via Manzoni - Frazione Stella, 63077 Monsampolo del Tronto (AP), istituto di pagamento autorizzato da Banca d'Italia alla prestazione dei servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), punti 3) e 4) del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, con il quale è stata recepita la direttiva 2015/2366/UE)

Micro-Impresa: indica il cliente persona giuridica che possiede i requisiti previsti dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 104, lettera a), della Direttiva 2015/2366/UE.

Modulo Autorizzazione Pagamento Continuativo: indica il modulo, inviato a mezzo PEC, con il quale il Cliente autorizza l'Istituto ad eseguire Operazioni di Pagamento, in conformità alle istruzioni impartite dal Beneficiario, per un periodo di tempo prestabilito o sino a revoca, anche addebitando al Cliente le operazioni che le Banche dei Beneficiari stessi hanno eseguito. Il Cliente Pagatore e l'Istituto espressamente convengono che l'Operazione di Pagamento disposta tramite Modulo Autorizzazione Pagamento Continuativo che sia stata autorizzata ed eseguita non è, in alcun caso, rimborsabile dall'Istituto.

Modulo Ordine di Pagamento Manuale: indica il modulo, in forma cartacea e consegnato direttamente a SOGEFIN S.P.A. ovvero trasmesso via PEC, che il Cliente o la Società di Servizio (in qualità di sua delegata) utilizza per ordinare all'Istituto l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento in modalità manuale, in conformità alle informazioni ivi contenute.

Network SOGEFIN: indica le Banche dell'Istituto, le Banche dei Beneficiari, i Clienti, il CONAD ADRIATICO soc. coop., l'Istituto e le Società di Servizio.

Numero di Conto di Pagamento: indica l'Identificativo Unico che contraddistingue il Conto di Pagamento aperto dal Cliente presso l'Istituto.

Operazione di Pagamento Attiva: indica l'Operazione di Pagamento disposta dal Pagatore.

Operazione di Pagamento Passiva: indica l'Operazione di Pagamento disposta dal Beneficiario.

Operazione di Pagamento: indica il complesso di attività disposte dal Pagatore o dal Beneficiario, ovvero da TTP di cui costoro si avvalgono, per versare, trasferire o prelevare fondi per il tramite di uno o più Prestatori di Servizi di Pagamento, tramite un'Operazione di Pagamento unica o una serie di Operazioni di Pagamento.

Orario Limite: indica l'ora di una Giornata Operativa oltre la quale l'Istituto può considerare un Ordine di Pagamento come ricevuto nella Giornata Operativa immediatamente successiva alla Giornata Operativa in cui l'Ordine di Pagamento è effettivamente ricevuto.

Ordine di Pagamento: indica qualsiasi istruzione data dal Cliente o dal Beneficiario all'Istituto/al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento.

Parti: indica congiuntamente l'Istituto e il Cliente o i Clienti.

PdV: indica gli imprenditori che gestiscono i punti di vendita e che: (i) sono associati a Conad Adriatico s.c.s. o (ii) hanno sottoscritto un contratto di Partnership Commerciale con Conad Adriatico o (iii) hanno sottoscritto un contratto di Affiliazione Commerciale con Addis S.r.l.

Prestatore di Servizi di Pagamento: indica un soggetto autorizzato a prestare Servizi di Pagamento ed effettuare Operazioni di Pagamento, incluso l'Istituto.

Provvedimento di Banca d'Italia: indica il Provvedimento in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, Sezione VI (Servizi di pagamento) pubblicato da Banca d'Italia il 29 luglio 2009, come successivamente modificato ed integrato.

Servizio MITO: è lo strumento informatico che consente ai Clienti di (i) consultare il proprio Conto di Pagamento nonché (ii) di disporre Operazioni di Pagamento a valere sul Conto di Pagamento stesso; l'accesso avviene tramite apposite apparecchiature elettroniche in loro possesso, via rete internet al quale i Clienti accedono, previo rilascio di autorizzazione in fase di apertura del rapporto, con apposito identificativo e password personalizzate.

Servizio di Pagamento: indica ciascuna delle attività come definite dall'art. 1, comma 2, lettera h-septies.1), punti 3) e 4) del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.

Società Collegate: indica le società collegate a CONAD ADRIATICO ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Società Controllate: indica le società controllate da CONAD ADRIATICO ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Società di Servizio: indica le società con le quali i Clienti hanno sottoscritto contratti di outsourcing aventi ad oggetto (i) la gestione della propria contabilità e (ii) l'elaborazione degli stipendi del proprio personale. Le Società di Servizio sono delegate dai Clienti a disporre Operazioni di Pagamento a valere sui Conti di Pagamento aperti dai Clienti presso l'Istituto.

Sogefin Gemmante: indica l'insieme dei beni e dei rapporti giuridici di Sogefin non ricompresi nel Patrimonio Destinato costituito ai sensi dell'art. 114 *terdecies* TUB per la prestazione dei servizi di pagamento ai sensi del Decreto. Pertanto, l'attività esercitata da Sogefin Gemmante non è soggetta alle disposizioni del Decreto. Sogefin Gemmante è delegata dai Clienti a disporre Operazioni di Pagamento a valere sui Conti di Pagamento aperti dai Clienti presso l'Istituto.

Sogefin Patrimonio Destinato: indica l'insieme dei beni e dei rapporti giuridici di Sogefin destinati alla prestazione dei servizi di pagamento e alle relative attività accessorie e strumentali, costituito con le modalità di cui all'art. 114 *terdecies* TUB.

Tempi Massimi di Esecuzione: indica i tempi massimi di esecuzione di un'Operazione di Pagamento previsti dagli Articoli 10 e 11 della Sezione B del Contratto.

Testo Unico Bancario: indica il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - come successivamente modificato ed integrato.

Third Party Providers ("TPP"): indica i prestatori di servizi di pagamento che offrano, singolarmente o congiuntamente, (i) il servizio di informazione sui conti, (ii) il servizio di disposizione di ordini di pagamento, e/o (iii) il servizio di emissione di carte di pagamento a valere sui conti detenuti presso altri prestatori di servizi di pagamento.

Utente dei Servizi di Pagamento: indica il soggetto che utilizza i Servizi di Pagamento in veste di Pagatore, di Beneficiario o di entrambi, incluso il Cliente.

Art. 2 Oggetto del Contratto

- 2.1 Il Contratto Conto di Pagamento disciplina gli obblighi e le condizioni che l'Istituto e il Cliente devono rispettare per l'apertura, la gestione di un Conto di Pagamento e la prestazione dei Servizi di Pagamento.
- 2.2 Le regole in materia di **prestazione di Servizi di Pagamento di cui alle Sezioni B1 e B2 del presente Contratto** trovano applicazione quando ricorrono contemporaneamente le seguenti **condizioni**:
- anche il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto parte dell'Operazione di Pagamento (se diverso dall'Istituto) è insediato nello Spazio Economico Europeo; e
 - l'Operazione di Pagamento è prestata in Euro.
- 2.3 In parziale deroga rispetto a quanto sopra riportato:
- l'Istituto applica le disposizioni contenute nella Sezione B1, Articoli 13 e 14, ai Servizi di Pagamento e alle Operazioni di Pagamento disposte o ricevute dal Cliente anche se il Prestatore di Servizi di Pagamento dell'altro soggetto parte dell'Operazione di Pagamento non è insediato nello Spazio Economico Europeo;
 - le disposizioni contenute all'Articolo 17 (Spese) e all'Articolo 1 (Informazioni preliminari all'esecuzione di un'Operazione di Pagamento) della Sezione B1 si applicano a tutti i Servizi di Pagamento e le Operazioni di Pagamento prestati in Italia.

Art. 3 Rappresentanza

- 3.1 Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone fisiche autorizzate a rappresentarlo nei confronti dell'Istituto e le eventuali limitazioni alla rappresentanza conferita.
- 3.2 **Se il rapporto è intestato a più persone**, le persone fisiche autorizzate a rappresentare i cointestatari nei confronti dell'Istituto devono essere nominate per iscritto da tutti i cointestatari.

3.3 Eventuali **revoche** delle modifiche e rinunce alla rappresentanza conferita non saranno opponibili all'Istituto sino a quando non siano decorse 5 (cinque) Giornate Operative dalla ricezione della comunicazione nelle forme di cui all'Articolo 26.

Art. 4 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto

4.1 In mancanza di diversa espressa indicazione fornita dai cointestatori all'Istituto all'atto di apertura del Conto di Pagamento, il Conto di Pagamento si intenderà con facoltà di **utilizzo disgiunto** tra i cointestatori.

4.2 Nelle ipotesi di utilizzo disgiunto del Conto di Pagamento, ciascun intestatario può ordinare individualmente all'Istituto disposizioni relative al Conto di Pagamento, con piena liberazione dell'Istituto anche nei confronti degli altri cointestatori.

4.3 La facoltà di utilizzo disgiunto tra i cointestatori può essere **modificata** o **revocata** solo su istruzione impartita da tutti i cointestatori all'Istituto.

4.4 I cointestatori rispondono in **solido** tra loro nei confronti dell'Istituto per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatorio e, in particolare, per le obbligazioni derivanti dalla concessione del Finanziamento Accessorio.

Art. 5 Specimen di firma

5.1 Il Cliente è tenuto a **depositare la propria firma e la firma delle persone fisiche autorizzate a rappresentarlo** nei confronti dell'Istituto. Allo scopo e salvo che il Contratto sia stato sottoscritto con **Firma Digitale**, il Cliente prende atto che la firma apposta nel **contratto di Conto di Pagamento e Servizi di Pagamento vale quale specimen di firma**. La firma depositata vale quale specimen di firma per tutte le disposizioni impartite dal Cliente o dalle persone fisiche autorizzate a rappresentarlo all'Istituto.

5.2 Durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il Cliente e le persone fisiche autorizzate a rappresentarlo, **quando non utilizzano la Firma Digitale**, devono **firmare in modo autografo e in forma grafica corrispondente alla firma** depositata.

Art. 6 Compensazione, solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Cliente

6.1 Tutte le **obbligazioni** assunte dal Cliente verso l'Istituto - e in particolare quelle derivanti dalla concessione del Finanziamento Accessorio - si intendono assunte, anche nel caso di cointestazione, **in via solidale e indivisibile** anche per i successori e gli **aventi causa**, a qualsiasi titolo, del Cliente.

6.2 A garanzia di ciascun credito, presente o futuro, anche non liquido ed esigibile e/o cambiario, l'Istituto ha diritto di pegno e di ritenzione su tutti i valori di pertinenza del Cliente che siano a qualsiasi titolo detenuti dall'Istituto o pervengano all'Istituto anche successivamente.

6.3 Se il Cliente ha aperto presso l'Istituto più Conti di Pagamento, la compensazione di legge opera tra i Conti di Pagamento. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 del Codice Civile (*Decadenza dal termine*) in relazione al Finanziamento Accessorio o al verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, tali da porre in pericolo il recupero del credito vantato dall'Istituto, l'Istituto ha diritto di avvalersi della compensazione in qualsiasi momento, anche se i crediti non siano liquidi ed esigibili, senza formalità nei confronti del Cliente. L'Istituto comunicherà in ogni caso al Cliente la compensazione.

Art. 7 Conclusione del Contratto e obblighi informativi

7.1 Con la sottoscrizione con firma autografa o Firma Digitale del **Contratto Conto di Pagamento e Servizi di Pagamento**, il Cliente accetta le condizioni generali ed economiche ivi contenute e richiamate nel Documento di Sintesi e richiede l'apertura del Conto di Pagamento.

7.2 L'Istituto accetta la richiesta di apertura del Conto di Pagamento dopo avere:

- ricevuto l'accettazione della proposta contrattuale dal Cliente; e
- assolto gli obblighi previsti dalla normativa applicabile all'Istituto quale, a titolo esemplificativo, la normativa antiriciclaggio contenuta nel Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e/o integrazioni e nella relativa regolamentazione attuativa.

Prima di aprire il Conto di Pagamento, l'Istituto si riserva di chiedere al Cliente l'eventuale documentazione e/o le informazioni che si dovessero rendere rilevanti nelle modalità di cui all'art. 26.

7.3 L'Istituto comunica al Cliente l'accettazione o il rifiuto della richiesta di apertura del Conto di Pagamento entro 7 (sette) Giornate Operative dall'assolvimento degli adempimenti di cui all'Articolo 7.2, nelle modalità di cui all'art. 26.

7.4 In caso di accettazione, l'Istituto comunica al Cliente anche il Codice Versante da utilizzare per i versamenti di contante presso le banche convenzionate.

7.5 **Dopo la conclusione** del Contratto, il Cliente ha diritto di richiedere all'Istituto copia del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornati con le condizioni economiche in vigore.

7.6 Su richiesta del Cliente, l'Istituto invia al Cliente copia del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornati con le condizioni economiche in vigore a mezzo **posta ordinaria e/o elettronica e/o PEC**, all'indirizzo indicato nel **Contratto Conto di Pagamento e Servizi di Pagamento**.

Art. 8 Evidenze contabili dei fondi del Cliente

8.1 L'Istituto conserva apposite **evidenze contabili** che identificano:

- distintamente, per ciascun Cliente, le somme di denaro ricevute da registrare nei Conti di Pagamento; e
- le attività in cui le somme di denaro sono state investite.

8.2 Le evidenze contabili di cui all'Articolo 8.1 indicano, tra l'altro:

- le Banche Depositarie della totalità delle somme di denaro ricevute dai Clienti; e
- i depositari degli strumenti finanziari in cui sono eventualmente investite le somme di denaro ricevute dai Clienti.

8.3 L'Istituto aggiorna le evidenze contabili **in via continuativa e con tempestività**, per potere ricostruire la posizione di ciascun Cliente con certezza in qualsiasi momento.

Art. 9. Riconciliazione

9.1 L'Istituto riconcilia **regolarmente** le evidenze contabili con le evidenze prodotte dalle Banche Depositarie e/o dai depositari degli strumenti finanziari in cui sono eventualmente investite le somme di denaro ricevute dai Clienti.

Art. 10. Modalità di tenuta delle somme di denaro - forme di tutela

10.1 Le somme di denaro ricevute dai Clienti e registrate nei Conti di Pagamento possono essere:

- **depositate** presso le Banche Depositarie in conti: (i) intestati all'Istituto, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi; e (ii) distinti dai conti aperti dall'Istituto;
- **investite in titoli di debito qualificati**, depositati presso depositari abilitati; o
- **investite in quote di fondi comuni di investimento armonizzati** il cui regolamento di gestione preveda esclusivamente l'investimento in titoli di debito qualificati o in fondi di mercato monetario; o
- in qualsiasi altro strumento consentito dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 11 Accredito gestionale/contabile

11.1 L'Istituto procede all'accredito dei versamenti sui Conti di Pagamento del Cliente tramite procedura informatica che abbina Codice Versante e Conto di Pagamento del PdV. Nell'ipotesi di mancato abbinamento Codice Versante/Conto di Pagamento causato, a titolo esemplificativo, da Codice Versante non inserito o inesatto, gli operatori dell'Istituto contattano le Banche dell'Istituto al fine di verificare le informazioni mancanti/errate e, successivamente al riallineamento Codice Versante/Conto di Pagamento, procedono all'accredito gestionale/contabile dei versamenti.

Art. 12 Interessi

12.1 Gli interessi – in misura indicizzata e fissa – sono riconosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti anche in relazione alla concessione di un Finanziamento Accessorio, nella misura pattuita ed indicata nel Documento di Sintesi. Ai sensi dell'art. 120 del TUB gli interessi sono calcolati annualmente - fermo restando l'adeguamento nei trimestri dei tassi applicati come indicato nel Documento di Sintesi – e liquidati e capitalizzati su

base annuale, mediante addebito sul conto di pagamento del Cliente effettuato il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o accreditati il 31 dicembre dell'anno in cui sono maturati. La variazione sfavorevole al Cliente del tasso di interesse conseguente alla variazione del parametro di indicizzazione convenuto non è soggetta ad obbligo di comunicazione. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del Conto di Pagamento produce interessi nella misura pattuita e indicata nel Documento di Sintesi. Su questi ultimi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

12.2 Nei casi di sconfinamento, ossia di utilizzo da parte del Cliente di:

- fondi eccedenti la disponibilità sul Conto di Pagamento, in caso di assenza di Finanziamento Accessorio,
- fondi in misura superiore al Finanziamento Accessorio concesso,

SOGEFIN applicherà un tasso di interesse (Tasso Fuori-Fido) nella misura pattuita ed indicata nel Documento di Sintesi.

Art. 13 Rapporti di dare e avere

13.1 I rapporti di dare e avere relativi al Conto di Pagamento, sia esso debitore che creditore, sono regolati con identica periodicità pattuita e indicata nel Documento di Sintesi, portando in conto, con "data valuta di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando, se previste, le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.

Art. 14 Rendicontazione e comunicazioni a TPP

14.1 Alle chiusure di cui all'articolo precedente è inviato estratto conto (denominato "rendiconto") contenente le modalità di determinazione degli interessi a debito e a credito, tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate, ed ogni altra informazione atta a chiarire l'andamento del rapporto di Conto.

14.2 Se il Cliente non si oppone al "rendiconto" mediante comunicazione scritta all'Istituto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, il "rendiconto" s'intenderà definitivamente approvato dal Cliente. I libri e le scritture contabili dell'Istituto fanno piena prova nei confronti del Cliente.

14.3 Indipendentemente da un'eventuale chiusura del Conto di Pagamento, l'Istituto si obbliga ad inviare il "rendiconto" e il Documento di Sintesi aggiornato con cadenza annuale.

14.4 Il "rendiconto" annuale contiene il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell'anno solare in relazione a: (i) la tenuta del Conto di Pagamento; e (ii) i Servizi di Pagamento. Il "rendiconto" annuale deve altresì indicare il numero di Operazioni di Pagamento effettuate, l'ammontare complessivo delle spese e quello parziale relativo a ciascun servizio.

14.5 Il Cliente acconsente sin d'ora che l'Istituto possa (salve le ipotesi in cui ciò risulti contrario a norme di legge) confermare senza indugio a TPP che offrano il servizio di emissione di carte di pagamento a valere su conti detenuti presso un altro prestatore di servizi di pagamento (purché non si tratti di operazioni di pagamento disposte tramite carte su cui è caricata moneta elettronica), l'esistenza sul Conto di Pagamento della provvista necessaria per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento, dandone successiva comunicazione al Cliente stesso.

14.6 Nel caso in cui il Cliente si avvalga di un TPP, l'Istituto è autorizzato a fornire le informazioni richieste dal TPP nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. L'accesso al Conto di Pagamento del Cliente da parte di un TPP può essere rifiutato dall'Istituto in presenza di comprovate e giustificate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto di Pagamento da parte di tali TPP, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati, nonché a seguito di comunicazione proveniente dal Cliente con la quale quest'ultimo informi l'Istituto di aver revocato il consenso alla prestazione dei servizi da parte del TPP. In caso di rifiuto di accesso, l'Istituto ne darà comunicazione al Cliente, ove possibile prima che il rifiuto sia stato comunicato ovvero subito dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio o finanziamento del terrorismo ovvero altre disposizioni di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato il rifiuto, l'Istituto consente l'accesso al Conto di Pagamento da parte di TPP.

Art. 15 Esclusione di responsabilità

15.1 Il Cliente prende atto che la **responsabilità dell'Istituto** prevista nel Contratto è in ogni caso esclusa per fatti derivanti da **caso fortuito**, causa di **forza maggiore** (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, lo sciopero del personale dell'Istituto, il mancato funzionamento e/o il malfunzionamento dei sistemi informatici dell'Istituto per cause non imputabili all'Istituto) ovvero dall'**adempimento di obblighi** ad esso imposti da norme di legge nazionali o comunitari (ivi espressamente inclusi i casi in cui l'Istituto è tenuto ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità).

Art. 16 Valuta

16.1 Tutte le operazioni (incluse le Operazioni di Pagamento) disposte ai sensi del Contratto Conto di Pagamento e Servizi di Pagamento sono effettuate in Euro.

Art. 17 Spese e oneri fiscali

17.1 Le spese e gli oneri fiscali derivanti dalla costituzione e gestione del Conto di Pagamento sono a carico del Cliente nella misura e secondo le modalità di calcolo esposte nei Documenti di Sintesi.

17.2 **L'Istituto non può addebitare al Cliente le spese** per le informazioni rese al Cliente stesso in conformità ad un obbligo imposto all'Istituto ai sensi del Decreto o del Provvedimento di Banca d'Italia.

17.3 L'Istituto non può addebitare al Cliente le spese per l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del Contratto, ad eccezione dell'ipotesi in cui il Cliente non rientri nella definizione di Micro-Impresa.

17.4 **L'Istituto può addebitare al Cliente le spese sostenute per:**

- comunicare al Cliente la revoca di un Ordine di Pagamento ai sensi della Sezione B1, Art.6.6;
- comunicare al Cliente il giustificato rifiuto di un Ordine di Pagamento ai sensi della Sezione B1, Articolo 7.5; e
- le attività di recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto ai sensi della Sezione B1, Articolo 8.6.

17.5 Le spese applicate ai Servizi di Pagamento e alle Operazioni di Pagamento che rientrano nell'ambito di applicazione del Contratto sono, **in ogni caso, adeguate** al servizio reso dall'Istituto e **coerenti** con i costi effettivamente sostenuti dall'Istituto.

17.6 Se il prestatore di Servizi di Pagamento del Cliente e del Beneficiario sono entrambi situati nell'Unione Europea, ovvero l'unico prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell'Operazione di Pagamento è situato nell'Unione Europea, il Cliente e il Beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento (che, nel caso del Cliente, coincide con l'Istituto).

17.7 Fatto salvo quanto sopra previsto, tutte le spese relative al Contratto Conto di Pagamento e Servizi di Pagamento elencate nel Documento di Sintesi e le eventuali spese e oneri che dovessero sorgere, per qualsiasi ragione, nel corso di vigenza del Contratto Conto di Pagamento e Servizi di Pagamento, sono a carico del Cliente.

17.8 Le spese e gli oneri a carico del Cliente sono corrisposte, ove possibile, mediante addebito del relativo importo sul Conto di Pagamento.

17.9 Diversamente, SOGEFIN invierà al Cliente nelle modalità di cui all'Articolo 26 apposita richiesta di pagamento che il Cliente si obbliga sin d'ora a soddisfare prontamente e, in ogni caso, entro 5 Giornate Operative.

Art. 18 Modifiche Unilaterali al contratto

18.1 L'Istituto propone al Cliente qualsiasi modifica delle disposizioni contenute nel Contratto:

- **a mezzo posta elettronica certificata**, mediante l'invio di documento recante la formula "*Proposta di modifica del contratto*" e l'indicazione che l'Istituto ritiene accettate le modifiche in assenza di un espresso rifiuto entro la data prevista per l'entrata in vigore; e
- **con un preavviso di almeno 2 (due) mesi** rispetto alla data prevista per l'entrata in vigore delle modifiche.

18.2 **Il Cliente che non intende accettare le modifiche** proposte dall'Istituto in conformità all'Articolo 18.1:

- deve notificare all'Istituto la mancata accettazione delle modifiche proposte entro la data di entrata in vigore delle modifiche stesse; e
 - ha il **diritto di recedere dal Contratto Conto di Pagamento e, per l'effetto, dal Contratto, senza alcuna spesa.**
- 18.3 Se il Cliente non rifiuta espressamente le modifiche proposte in conformità all'Articolo 18.1 mediante comunicazione ai sensi dell'Articolo 18.2, l'Istituto intende le modifiche **accettate** dal Cliente.
- Nei casi sopra elencati, il Cliente comunica all'Istituto la propria decisione nelle modalità di cui all'Articolo 26.
- 18.4 Il Cliente prende atto che l'Istituto può applicare ai Servizi di Pagamento ed al correlato Finanziamento Accessorio se concesso, **senza preavviso e con effetto immediato**, modifiche dei tassi di interesse e/o dei tassi di cambio **più favorevoli** al Cliente rispetto a quelli concordati o applicati in precedenza.
- 18.5 Il Cliente prende atto che l'Istituto può applicare ai Servizi di Pagamento ed al correlato Finanziamento Accessorio se concesso, **senza preavviso e con effetto immediato**, modifiche dei tassi di interesse e/o dei tassi di cambio **in senso sfavorevole** al Cliente, se tali modifiche sono conseguenza della variazione del tasso di interesse e/o del tasso di cambio di riferimento convenuto nel Contratto.
- 18.6 Se il Cliente non è un consumatore o una Micro-Impresa, l'Istituto potrà comunicare qualsiasi modifica unilaterale al presente Contratto con un preavviso di 10 (dieci) giorni. La modifica si intenderà approvata qualora il Cliente, entro tale termine, non eserciti il proprio diritto di recesso.

Art. 19 Recesso del Cliente

19.1 Il Cliente può recedere dal Contratto **in qualsiasi momento** mediante comunicazione scritta da inviarsi nelle forme di cui all'Articolo 26. Se l'Istituto ha concesso al Cliente il **Finanziamento Accessorio**, il Cliente può recedere dal Contratto a condizione che **tutti gli obblighi** derivanti dal Finanziamento Accessorio (inclusi, a titolo esemplificativo, gli obblighi di natura pecuniaria) siano stati integralmente adempiuti.

19.2 Se il Cliente esercita il diritto di recesso, l'Istituto **non** applica alcuna **penalità e/o spesa di chiusura**.

Art. 20 Recesso dell'Istituto

- 20.1 L'Istituto può recedere dal Contratto con un preavviso di 2 (due) mesi, senza alcun onere per il Cliente. L'Istituto comunica al Cliente il recesso nelle forme di cui all'Articolo 26.
- 20.2 In deroga all'Articolo 20.1, l'Istituto può recedere dal Contratto senza preavviso e con effetto immediato se sussiste un giustificato motivo. In questo caso, l'Istituto invia prontamente al Cliente una comunicazione nelle forme di cui all'Articolo 26.
- 20.3 Sono considerati "giustificato motivo" di recesso dell'Istituto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- **l'inadempimento**, da parte del Cliente, degli obblighi previsti nel Contratto e/o nel contratto che disciplina il Finanziamento Accessorio;
 - **la sospetta frode** del Cliente; e
 - il ricorrere di fattispecie che rientrano nell'ambito di applicazione di **norme nazionali o comunitarie** in materia di riciclaggio di capitali, finanziamento del terrorismo, mirate al congelamento di fondi o riguardanti l'adozione di misure specifiche previste per la prevenzione di reati e le relative indagini.
 - la perdita a qualsiasi titolo della qualità di socio di CONAD ADRIATICO nonché la risoluzione del rapporto di fornitura con la stessa cooperativa per i PdV;
 - la perdita della qualifica, a qualsiasi titolo, di Società Controllata o Società Collegata ai sensi dell'art. 2359 c.c. di CONAD ADRIATICO;
 - limitatamente ai PdV che lo hanno sottoscritto, risoluzione, a qualsiasi titolo, del contratto di affiliazione commerciale con ADDIS S.r.l.;
 - limitatamente ai PdV che lo hanno sottoscritto, risoluzione, a qualsiasi titolo, del contratto di partnership commerciale con CONAD ADRIATICO;
 - limitatamente agli altri Clienti appartenenti al sistema, risoluzione, a qualsiasi titolo, del contratto di appalto di gestione sottoscritto con Ethos S.r.l.
 - scioglimento, fusione, cessione d'azienda o di ramo d'azienda;
 - presentazione di richiesta di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - attuazione di un piano di risanamento previsto dall'art. 67, comma 3, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 21 Tempi massimi di chiusura del rapporto - spese e trasferimento fondi

- 21.1 L'Istituto provvede alla chiusura del Contratto **entro 30 (trenta) Giornate Operative** dalla ricezione della comunicazione ai fini dell'esercizio del diritto di recesso. Il Cliente e l'Istituto restano in ogni caso obbligati per l'esecuzione dei Servizi di Pagamento ordinati prima della ricezione della comunicazione medesima da parte dell'Istituto.
- 21.2 In caso di recesso, l'Istituto si impegna a:
- calcolare gli interessi maturati alla data di chiusura del Contratto;
 - inviare al Cliente:
 - a) l'informativa riepilogativa degli interessi maturati sul Conto di Pagamento;
 - b) la richiesta di accredito dei fondi necessari a portare a pareggio il saldo del Conto di Pagamento, in caso di Conto di Pagamento a saldo negativo;
 - trasferire i fondi giacenti sul Conto di Pagamento presso il Prestatore di Servizi di Pagamento indicato dal Cliente entro 3 (tre) Giornate Operative dalla data di chiusura del rapporto.

Art. 22 Reclami

- 22.1 Il Cliente può presentare un **reclamo** in forma scritta. Se inviati tramite posta tradizionale i reclami devono essere indirizzati al Responsabile Reclami, all'indirizzo SOGEFIN S.P.A. società con sede legale in Via Manzoni - Frazione Stella, 63077 Monsampolo del Tronto (AP).
Il reclamo può essere inoltrato altresì tramite posta elettronica certificata all'indirizzo reclamisogefin@legalmail.it.
- 22.2 L'Istituto deve rispondere al Cliente **entro 15 giornate operative** dalla presentazione del reclamo. Se il reclamo è accolto, l'Istituto comunica al Cliente a mezzo lettera e/o mail il tempo necessario a risolvere il problema. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successive modifiche e/o integrazioni relativamente alle richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite (Il prestatore di servizi di pagamento rimborsa l'intero importo dell'operazione di pagamento, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta).
- 22.3 In ogni caso si garantisce la gratuità per il cliente dell'interazione con il personale preposto alla gestione dei reclami, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato se consentite dalla legge (ad esempio, costo ordinario di invio del reclamo tramite posta tradizionale).

Art. 23 Arbitro Bancario e Finanziario

- 23.1 Se il Cliente non riceve risposta entro 15 giornate operative, non è soddisfatto della risposta dell'Istituto ovvero nel caso in cui il reclamo non sia stato accolto, prima di ricorrere all'Autorità giudiziaria, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, se non sono trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo all'Istituto. Trascorsi 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'Istituto, il cliente è tenuto a presentare un nuovo reclamo prima di potersi rivolgere all'Arbitro Bancario e Finanziario.
- 23.2 Il Cliente prende atto che il ricorso stragiudiziale all'Arbitro Bancario e Finanziario consente di sottoporre all'Arbitro Bancario e Finanziario tutte le controversie:
- sino all'ammontare di **Euro 100.000 (centomila)**, se il Cliente chiede una somma di denaro;
 - **senza limiti di importo**, se il Cliente chiede di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza).
- 23.3 Il Cliente prende atto che per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario e conoscere l'ambito di competenza può:

- consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it;
- chiedere presso le Filiali di Banca d'Italia; e
- rivolgersi all'Istituto, che mette a disposizione la Guida Pratica "Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti".

Art. 24 Esposti

24.1 Il Cliente può presentare un **esposto a Banca d'Italia** se riscontra violazioni delle norme relative ai Servizi di Pagamento o all'esecuzione di Operazioni di Pagamento da parte dell'Istituto, nell'esecuzione del Contratto. La violazione di tali norme, se accertata, comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura e in conformità al procedimento previsti agli articoli 144 e seguenti del Testo Unico Bancario.

Art. 25 Autorità giudiziaria

25.1 In ogni caso il Cliente può, dopo essersi rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario, **ricorrere all'Autorità giudiziaria**.

Art. 26 Comunicazioni e notifiche

26.1 **Tutte le comunicazioni e le notifiche** previste dal Contratto Conto di Pagamento e Servizi di Pagamento sono trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, salvo dove stabilito altrimenti.

26.2 L'Istituto invia al Cliente tutte le comunicazioni e notifiche di cui all'Articolo 26.1 presso l'indirizzo PEC indicato nel Contratto.

26.3 Il Cliente invia all'Istituto tutte le comunicazioni e notifiche di cui all'Articolo 26.1 ai recapiti indicati nel Foglio Informativo e nel Documento di Sintesi.

Art. 27 Durata

27.1 Il presente Contratto è stipulato a **tempo indeterminato**.

Art. 28 Lingua

28.1 Il Contratto, le comunicazioni e le notifiche tra l'Istituto e il Cliente, sono e saranno redatti in **lingua italiana**.

Art. 29 Legge applicabile e foro competente

29.1 Il Contratto è regolato e deve essere interpretato secondo le **leggi della Repubblica Italiana**.

29.2 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e l'Istituto in relazione al Contratto Conto di Pagamento è competente in via esclusiva il **foro di Ascoli Piceno**.

Art. 30 Trattamento dei dati personali

30.1 L'Istituto, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali con sede legale ed operativa in Via A. Manzoni, Frazione Stella – Monsampolo del Tronto (AP), email sogefinspa@actaliscertymail.it, informa il Cliente sulle finalità di trattamento in relazione ai dati dallo stesso forniti a norma dell'art. 13 del Regolamento Ue 679/2016 cd. GDPR e della normativa pro tempore vigente in materia di tutela e protezione dei dati.

30.2 L'Istituto, inoltre, informa il Cliente di aver nominato il Data Protection Officer (DPO) che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo_sogefin@protectiontrade.it per tutte le questioni relative alla tutela e protezione dei dati e per l'esercizio dei diritti a norma degli art. 15 e ss. del GDPR.

30.3 L'Istituto tratta i dati personali forniti dal Cliente o da terzi per le seguenti finalità:

- di legge: per adempiere ad obblighi previsti dalla legge da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa europea, dai regolamenti.
- contrattuali: per eseguire obblighi derivanti dal "contratto quadro per l'apertura del conto di pagamento e la prestazione di servizi di pagamento", o per adempiere, prima della conclusione dei suddetti, a specifiche richieste del potenziale Cliente.

Il conferimento dei dati è da considerarsi necessario per le finalità indicate e la mancanza di tali dati impedirà l'esecuzione del "contratto quadro per l'apertura del conto di pagamento e la prestazione di servizi di pagamento".

30.4 Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque in modo da garantire la sicurezza, la disponibilità, l'integrità la protezione e la riservatezza dei dati stessi. Possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di autorizzati e responsabili del trattamento dei dati, i dipendenti, i collaboratori esterni nonché strutture interne ed esterne che svolgono per conto dell'Istituto compiti tecnici, di supporto e di controllo aziendale in relazione alle finalità descritte. In aggiunta, i dati personali raccolti per le finalità sopra descritte potranno eventualmente essere comunicati agli enti e alle autorità competenti in adempimento degli obblighi di legge.

30.5 I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescizionali previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra società.

30.6 In ogni momento, il Cliente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss del del Regolamento Europeo 2016/679 cd. GDPR, scrivendo al titolare del trattamento e/o al DPO, ai contatti sopra indicati. In ultimo, qualora lo ritenga opportuno, potrà presentare reclamo all'Autorità Italiana Garante per la Protezione dei Dati Personali, nei modi e nelle forme previste per legge. Per ottenere maggiori informazioni può consultare il sito del Garante.

30.7 Per maggiori informazioni si rimanda all'Informativa privacy.

SEZIONE B1 – SERVIZI DI PAGAMENTO**Art. 1 Informazioni preliminari all'esecuzione di un'Operazione di Pagamento**

1.1 **Prima di effettuare** ogni Operazione di Pagamento - e **in aggiunta alle Informazioni e Condizioni Obbligatorie** - il Cliente può richiedere all'Istituto informazioni in merito a:

- i Tempi Massimi di Esecuzione dell'Operazione di Pagamento; e
- le spese dell'Operazione di Pagamento.

1.2 L'Istituto fornisce al Cliente le informazioni di cui al precedente Articolo 1.1 a mezzo:

- posta elettronica; e/o
- telefono.

Art. 2 Informazioni successive all'esecuzione di un'Operazione di Pagamento

2.1 L'Istituto mette a disposizione del Cliente l'Informativa Periodica concordata con il cliente con la modalità scelta in sede di apertura del rapporto.

2.2 **Nel caso di Cliente Pagatore**, l'Informativa Periodica contiene le informazioni che seguono:

- un riferimento che consenta di individuare l'Operazione di Pagamento e il Beneficiario anche mediante l'indicazione di apposite causali;
- l'importo dell'Operazione di Pagamento nella valuta di addebito sul Conto di Pagamento o nella valuta utilizzata per l'Ordine di Pagamento;
- l'importo analitico di tutte le spese relative all'Operazione di Pagamento, come identificate e definite nel relativo Documento di Sintesi;
- la Data Valuta dell'addebito dell'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto di Pagamento;

2.3 **Nel caso di Cliente Beneficiario**, l'Informativa Periodica contiene le informazioni che seguono:

- un riferimento che consenta di individuare l'Operazione di Pagamento, il Pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'Operazione di Pagamento;
- l'importo dell'Operazione di Pagamento nella valuta di accredito sul Conto di Pagamento o nella valuta utilizzata per l'Ordine di Pagamento;
- l'importo analitico di tutte le spese relative all'Operazione di Pagamento;
- la Data Valuta dell'accredito dell'importo dell'Operazione di Pagamento sul Conto di Pagamento;

2.4 **Nel caso di Cliente Pagatore e, al contempo Beneficiario**, l'Informativa Periodica contiene tutte le informazioni elencate negli Articoli 2.2 e 2.3.

Art. 3 Operazioni di Pagamento – Autorizzazione/Consenso

- 3.1 Le Operazioni di Pagamento possono essere disposte direttamente dal Cliente Pagatore o da un suo delegato o, se il Servizio di Pagamento lo consente, su iniziativa del Cliente Beneficiario o per il suo tramite.
- 3.2 Salvo ove diversamente previsto nella successiva Sezione B 2 in relazione a specifici Servizi di Pagamento, le Operazioni di Pagamento possono essere disposte mediante ordine impartito con modalità telematica o in via cartacea con consegna dell'ordine alla sede dell'Istituto.
- 3.3 Il Cliente Pagatore o un suo delegato ovvero il Cliente Beneficiario possono disporre Operazioni di Pagamento, volta per volta o in via continuativa, se il relativo Servizio di Pagamento lo consente.
- 3.4 Le Operazioni di Pagamento sono eseguite a valere sul Conto di Pagamento mediante Ordini di Pagamento.
- 3.5 Il Cliente Pagatore si impegna a compilare in modo chiaro e leggibile gli Ordini di Pagamento, le comunicazioni, nonché i documenti in genere diretti all'Istituto e a fornire tutti i dati necessari per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento come specificato nella Sezione B2.
- 3.6 Laddove il Cliente Pagatore utilizzi mezzi di comunicazione a distanza, egli si impegna altresì a rispettare le specifiche disposizioni eventualmente previste per l'inoltro degli Ordini di Pagamento via telematica, quali di tempo in tempo impartite dall'Istituto.
- 3.7 L'autorizzazione/consenso del Cliente Pagatore è elemento necessario per la corretta esecuzione di un'Operazione di Pagamento. Il Cliente Pagatore, o suo delegato, presta l'autorizzazione/consenso **prima dell'esecuzione di un'Operazione di Pagamento o di una serie di Operazioni di Pagamento**. In assenza di autorizzazione/consenso, l'Operazione di Pagamento non viene eseguita perché non autorizzata.
- 3.8 Il consenso ad eseguire un'Operazione di Pagamento deve essere prestato in **forma scritta su supporto cartaceo ovvero per via telematica** secondo le modalità previste per i singoli Servizi di Pagamento di cui alla Sezione B2.
- 3.9 L'Istituto esegue l'Operazione di Pagamento **esclusivamente se e nella misura in cui** ha ricevuto il consenso del Cliente Pagatore nelle modalità di cui all'Articolo previste per i singoli Servizi di Pagamento di cui alla Sezione B2.

Art. 4 Revoca del consenso ad un'Operazione di Pagamento

- 4.1 **Il Cliente Pagatore può revocare** il consenso all'esecuzione di un'Operazione di Pagamento precedentemente autorizzata, in qualsiasi momento, prima che il relativo Ordine di Pagamento sia divenuto irrevocabile ai sensi dell'Articolo 5.2.
- 4.2 Il Cliente Pagatore può revocare il consenso all'esecuzione di un'Operazione di Pagamento **via PEC**. Nel revocare il consenso, il Cliente deve specificare chiaramente:
- gli Ordini di Pagamento revocati; e/o
 - i Beneficiari degli Ordini di Pagamento revocati.
- 4.3 Se il Cliente Pagatore **revoca** il consenso all'esecuzione di un'Operazione di Pagamento **in serie disposta tramite Modulo Autorizzazione Pagamento Continuativo**, la revoca produce effetti unicamente per le Operazioni di Pagamento non ancora eseguite.

Art. 5 Invio e Ricezione di un'Operazione di Pagamento

- 5.1 Il Cliente Pagatore o soggetto da esso delegato invia all'Istituto un Ordine di Pagamento con le modalità previste per i singoli Servizi di Pagamento di cui alla Sezione B2.
- 5.2 L'Istituto considera ricevuto l'Ordine di Pagamento quando è entrato nella sua disponibilità e, in particolare, quando ha evidenza di tutti i dati e le informazioni necessari per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento. Prima di tale momento, il Conto di Pagamento del Cliente Pagatore non può essere addebitato.
- 5.3 Il Cliente Pagatore prende atto che gli Ordini di Pagamento ricevuti dall'Istituto dopo l'Orario Limite indicato nel Documento di Sintesi, s'intendono **ricevuti la Giornata Operativa immediatamente successiva** alla Giornata Operativa nella quale sono effettivamente ricevuti dall'Istituto.
- 5.4 In deroga a quanto previsto all'Articolo 5.3, l'Istituto può in ogni caso procedere all'esecuzione dell'Ordine di Pagamento ricevuto in prossimità a ovvero oltre l'Orario Limite.
- 5.5 Il Cliente Pagatore prende atto che se l'Istituto riceve l'**Ordine di Pagamento in un giorno diverso da una Giornata Operativa (giornata non operativa, festiva o semifestiva)**, l'Istituto intende ricevere l'Ordine di Pagamento nella prima Giornata Operativa successiva al giorno in cui è effettivamente ricevuto.
- 5.6 Se il Cliente Pagatore indica all'Istituto che l'Ordine di Pagamento deve essere accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario in una determinata data futura, l'Ordine di Pagamento si considera ricevuto (data di ricezione) **la Giornata Operativa precedente**.

Art. 6 Revoca di un Ordine di Pagamento

- 6.1 Il Cliente Pagatore può revocare l'Ordine di Pagamento **prima che l'Ordine di Pagamento sia ricevuto** dall'Istituto ai sensi dell'Articolo 5.2. Se l'Operazione di Pagamento è disposta da un TPP, il Cliente Pagatore non può revocare l'Ordine di Pagamento dopo aver prestato il proprio consenso al TPP a disporre o ad eseguire l'Operazione di Pagamento, salvo quanto previsto all'Articolo 5.
- 6.2 Nei casi di cui all'Articolo 5.6, il Cliente Pagatore può revocare l'Ordine di Pagamento prima dell'Orario Limite della Giornata Operativa precedente la data di ricezione di cui allo stesso art. 5.6.
- 6.3 **Se** il Cliente Pagatore ordina all'Istituto l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento tramite il **Modulo Autorizzazione Pagamento Continuativo**, il Cliente Pagatore **può revocare** l'Ordine di Pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi.
- 6.4 Il Cliente Pagatore comunica all'Istituto di volere revocare l'Ordine di Pagamento **a mezzo PEC**. La revoca dell'Ordine di Pagamento determina l'automatica revoca della relativa Operazione di Pagamento.
- 6.5 **Scaduti i termini** di cui agli Articoli 6.1 e 6.2 entro i quali il Cliente Pagatore può revocare l'Ordine di Pagamento, l'Ordine di Pagamento può essere revocato **solo previo accordo tra il Cliente Pagatore e l'Istituto e/o i prestatori di servizi di pagamento interessati**. In caso di Operazione di Pagamento autorizzata dal Cliente Pagatore tramite Modulo Autorizzazione Pagamento Continuativo, scaduto il termine di cui all'Articolo 6.3, è necessario ottenere anche il consenso del Beneficiario.
- 6.6 Nei casi di cui all'Articolo 6.5, **l'Istituto si riserva di addebitare al Cliente Pagatore le spese** sostenute per revocare l'Ordine di Pagamento.

Art. 7 Rifiuto di un Ordine di Pagamento

- 7.1 **L'Istituto può rifiutare di eseguire o di disporre un Ordine di Pagamento** autorizzato dal Cliente Pagatore se:
- l'Ordine di Pagamento non ha i requisiti previsti dal Contratto;
 - sul Conto di Pagamento non sono disponibili i fondi (comprensivi di eventuali spese) per eseguire l'Ordine di Pagamento;
 - non è stato concesso il Finanziamento Accessorio per l'esecuzione di un Ordine di Pagamento in assenza di fondi sul Conto di Pagamento;
 - successivamente alla concessione del Finanziamento Accessorio, il Cliente Pagatore viola le previsioni che regolano il Finanziamento Accessorio e/o richiede di utilizzare e/o utilizza il Finanziamento Accessorio in modo difforme/per scopi diversi da quanto previsto nel relativo contratto;
 - l'Ordine di Pagamento proviene da un TPP rispetto al quale il Cliente abbia già comunicato all'Istituto di aver revocato il consenso alla prestazione dei relativi servizi;
 - l'esecuzione è contraria a norme nazionali o comunitarie (come ad esempio i casi in cui l'Istituto è tenuto ad ottemperare ad un provvedimento della pubblica autorità); e/o
 - il rifiuto è espressamente consentito da norme di legge o regolamentari.
- 7.2 In ogni caso, l'Istituto considera l'Ordine di Pagamento legittimamente rifiutato come non ricevuto.

- 7.3 **Se l'Istituto si rifiuta** di eseguire o di disporre un Ordine di Pagamento, l'Istituto **deve comunicare** al Cliente Pagatore **via PEC**, con la massima sollecitudine e - in ogni caso - entro i Tempi Massimi di Esecuzione dell'Operazione di Pagamento previsti agli artt. 10, 11 e 12 della presente Sezione, le seguenti informazioni:
- l'avvenuto rifiuto di eseguire o di disporre un Ordine di Pagamento;
 - le motivazioni del rifiuto, a meno che non sussistono ragioni che impongono all'Istituto di non portare tali motivazioni a conoscenza del Cliente Pagatore; e
 - se possibile, la procedura per correggere gli eventuali errori materiali imputabili al Cliente Pagatore che hanno determinato il rifiuto dell'Ordine di Pagamento.
- 7.4 L'Istituto non deve comunicare il rifiuto ai sensi dell'Articolo 7.3 se la comunicazione è in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'art. 126 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrono giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
- 7.5 **L'Istituto si riserva di addebitare al Cliente Pagatore spese** ragionevoli per la comunicazione del rifiuto giustificato di un Ordine di Pagamento.
- Art. 8 Identificativo Unico**
- 8.1 Nel momento in cui trasmette l'Ordine di Pagamento, il **Cliente Pagatore deve fornire al Prestatore di Servizi di Pagamento di cui si avvale l'Identificativo Unico dell'Operazione di Pagamento di cui richiede l'esecuzione.**
- 8.2 L'Istituto deve eseguire l'Operazione di Pagamento in conformità all'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore.
- 8.3 Se l'Istituto esegue l'Operazione di Pagamento in conformità all'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore, l'Operazione di Pagamento deve essere considerata eseguita correttamente a favore del Beneficiario e a valere sul Conto di Pagamento.
- 8.4 **Se il Cliente Pagatore fornisce all'Istituto informazioni ulteriori** rispetto all'Identificativo Unico, l'Istituto non è in alcun caso tenuto a verificare le ulteriori informazioni ricevute ed è responsabile unicamente per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento in base all'Identificativo Unico.
- 8.5 Se il Cliente Pagatore ha fornito all'Istituto un **Identificativo Unico inesatto**, l'Istituto non è in alcun caso responsabile per la mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di Pagamento.
- 8.6 Nelle ipotesi di cui all'Articolo 8.5, l'Istituto compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'Operazione di Pagamento. Se non è possibile il recupero dei fondi, l'Istituto, su richiesta scritta del Cliente Pagatore, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela. In ogni caso, l'Istituto addebita al Cliente Pagatore le spese effettivamente sostenute per il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto fornito dal Cliente Pagatore.
- Art. 9 Ambito di applicazione**
- 9.1 Le disposizioni contenute in questa Sezione si applicano esclusivamente alle Operazioni di Pagamento denominate in Euro.
- Art. 10 Tempi Massimi di Esecuzione - Cliente Pagatore**
- 10.1 Nel caso di **Cliente Pagatore**, l'Istituto assicura che dal momento della ricezione dell'Ordine di Pagamento secondo quanto stabilito all'art. 5, l'importo dell'Operazione di Pagamento sia accreditato sul Conto di Pagamento del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario **entro la fine della Giornata Operativa successiva.**
- 10.2 Per le Operazioni di Pagamento assimilate a quelle disposte su supporto cartaceo, l'importo dell'Operazione di Pagamento è accreditato sul Conto di Pagamento del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario **entro la fine della seconda Giornata Operativa successiva.**
- Art. 11 Tempi Massimi di Esecuzione - Cliente Beneficiario**
- 11.1 Nel caso di **Cliente Beneficiario**, l'Istituto assicura che l'importo dell'Operazione di Pagamento sia a disposizione del Cliente Beneficiario **non appena l'importo è accreditato** sul Conto di Pagamento e pertanto con la stessa data di accredito dell'Operazione di Pagamento sul Conto di regolamento dell'Istituto.
- Art. 12 Eccezioni**
- 12.1 Il Cliente prende espressamente atto che l'Istituto può sempre eseguire le Operazioni di Pagamento **entro un termine più breve** dei Tempi Massimi di Esecuzione previsti dagli Articoli 10 e 11 della presente Sezione.
- Art. 13 Data Valuta e disponibilità dei fondi - Cliente Beneficiario**
- 13.1 La Data Valuta dell'**accredito** sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario **non può essere successiva** alla Giornata Operativa in cui l'importo dell'Operazione di Pagamento è accreditato sul conto dell'Istituto.
- 13.2 Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra euro e la valuta di uno Stato membro ovvero tra le valute di due Stati membri, l'Istituto assicura che l'importo dell'Operazione di Pagamento sia a disposizione del Cliente Beneficiario non appena l'importo è accreditato sul conto dell'Istituto, ovvero nella stessa Giornata Operativa di ricezione dell'Ordine di Pagamento per i pagamenti gestiti da un unico prestatore di Servizi di Pagamento.
- 13.3 L'Istituto si riserva la facoltà di verificare presso le Banche dell'Istituto o direttamente dal Cliente l'avvenuta esecuzione dell'Operazione di Pagamento di cui all'articolo 13.2 che precede.
- Art. 14 Data Valuta e disponibilità dei fondi - Cliente Pagatore**
- 14.1 La Data Valuta dell'**addebito** sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore **non può precedere** la Giornata Operativa in cui l'importo dell'Operazione di Pagamento è addebitato.
- Art. 15 Comunicazioni di Operazioni di Pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite.**
- 15.1 Il Cliente ha diritto che un'Operazione di Pagamento sia rettificata se comunica all'Istituto che:
- l'Operazione di Pagamento non è stata autorizzata ai sensi dell'Articolo 3.1; o
 - l'Operazione di Pagamento non è stata eseguita in conformità alle istruzioni impartite, non appena venute a conoscenza e - in ogni caso - **entro il termine perentorio di 13 (tredici) mesi** decorrenti:
 - **dalla data di addebito** dell'importo dell'Operazione di Pagamento contestata sul Conto di Pagamento, nel caso di **Cliente Pagatore**; e
 - **dalla data di accredito** dell'importo dell'Operazione di Pagamento contestata sul Conto di Pagamento, nel caso di **Cliente Beneficiario.**
- Il Cliente deve effettuare la comunicazione all'Istituto nelle modalità di cui alla Sezione A, Articolo 26.
- 15.2 In deroga all'Articolo 15.1, il Cliente può richiedere la rettifica dell'Operazione di Pagamento non autorizzata o non eseguita in conformità alle istruzioni impartite **anche dopo il termine di 13 (tredici) mesi** se l'Istituto ha ommesso di fornire o di mettere a disposizione del Cliente le Informazioni e Condizioni Obbligatorie. Il Cliente deve effettuare la comunicazione all'Istituto nelle modalità di cui alla Sezione A, Articolo 26.
- 15.3 In deroga agli Articoli 15.1 e 15.2, **se il Cliente non è una Micro-Impresa, il termine** per comunicare all'Istituto le Operazioni di Pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto è **di 45 Giornate Operative** dalla data di ricevimento dell'Informativa Periodica, trascorsi i quali le Operazioni di Pagamento si intenderanno in ogni caso approvate.
- Art. 16 Operazioni di Pagamento non correttamente eseguite o non eseguite**
- 16.1 Un'Operazione di Pagamento è considerata come eseguita "in modo non corretto" o "non eseguita" se l'esecuzione non è conforme alle disposizioni del Contratto o all'Ordine di Pagamento, ivi espressamente incluso l'Identificativo Unico.
- 16.2 Resta espressamente inteso che un'Operazione di Pagamento non è considerata come eseguita "in modo corretto" o "non eseguita" e non dà quindi luogo a responsabilità dell'Istituto nei confronti del Cliente Pagatore se l'Operazione di Pagamento non è stata eseguita dall'Istituto per assenza o indisponibilità di fondi.

- 16.3 **L'Istituto è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta** esecuzione di un'Operazione di Pagamento. **La responsabilità dell'Istituto è esclusa se:**
- il Cliente Pagatore non ha effettuato la comunicazione di cui all'Articolo 15 nei termini ivi previsti;
 - il Cliente Pagatore ha fornito l'Identificativo Unico inesatto;
 - nel caso di Operazione di Pagamento Attiva, l'Istituto prova che il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario ha ricevuto l'importo dell'Operazione di Pagamento nei Tempi Massimi di Esecuzione previsti dalla Sezione B1, Articoli 10 e 11;
 - si sono verificati eventi riconducibili al caso fortuito e/o alla forza maggiore;
 - l'Istituto ha agito in conformità a vincoli derivanti da obblighi di legge.
- 16.4 **Se l'Istituto è responsabile** ai sensi dell'Articolo 16.3, l'Istituto **rimborsa**, senza indugio, l'importo dell'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo non corretto e **riporta il Conto di Pagamento** nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita. La data valuta dell'accredito sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.
- 16.5 Se l'Istituto dimostra al Cliente, anche in un momento successivo all'esecuzione dell'Operazione di Pagamento, che l'Operazione di Pagamento rimborsata ai sensi dell'Articolo 16.4 era stata autorizzata, l'Istituto ha diritto di chiedere direttamente al Cliente ed ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo dell'Operazione di Pagamento rimborsata.
- 16.6 **L'Istituto è responsabile nei confronti del Cliente Beneficiario** della corretta esecuzione di un'Operazione di Pagamento. **La responsabilità dell'Istituto è esclusa se:**
- il Cliente Beneficiario non ha effettuato la comunicazione di cui all'Articolo 15 nei termini ivi previsti;
 - nel caso di Operazione di Pagamento Passiva, l'Istituto prova di aver correttamente trasmesso l'Ordine di Pagamento al Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore nei Tempi Massimi di Esecuzione previsti dall'Articolo 10 e di aver accreditato l'Operazione di Pagamento in conformità a quanto previsto dall'Articolo 11;
 - si sono verificati eventi riconducibili al caso fortuito e/o alla forza maggiore;
 - l'Istituto ha agito in conformità con i vincoli derivanti da obblighi di legge.
- 16.7 **Se l'Istituto è responsabile** ai sensi dell'Articolo 16.6, l'Istituto **mette a disposizione del Cliente**, senza indugio, l'importo dell'Operazione di Pagamento o **accredita** immediatamente l'importo corrispondente sul Conto di Pagamento del Cliente. La data valuta dell'accredito sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita allo stesso beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'Operazione di Pagamento.
- 16.8 L'Istituto è responsabile di **tutte le spese** ed interessi imputati al Cliente a seguito della mancata, tardiva o inesatta esecuzione dell'Operazione di Pagamento.
- Art. 17 Operazioni di Pagamento non autorizzate**
- 17.1 Fatte salve le ipotesi in cui il Cliente abbia agito con dolo o colpa grave e la responsabilità del Cliente nelle ipotesi di:
- condotta fraudolenta;
 - violazione (a titolo di dolo o colpa grave) degli obblighi di utilizzo e custodia delle credenziali di accesso di Servizio MITO in base ai termini e alle condizioni del Contratto;
- l'Istituto rimborsa immediatamente al Cliente – e in ogni caso al più tardi entro la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito – l'importo dell'Operazione di Pagamento non autorizzata** ai sensi dell'Articolo 3, riportando il Conto di Pagamento nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita e assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.
- 17.2 Il Cliente non ha diritto al rimborso di un'Operazione di Pagamento non autorizzata se non ha effettuato la comunicazione prevista dall'Articolo 15.1 nei termini ivi previsti.
- 17.3 L'Istituto, se ritiene che l'Operazione di Pagamento contestata sia stata correttamente autorizzata, deve fornire al Cliente la prova della corretta autenticazione.
- 17.4 L'Istituto, se ha il motivato sospetto che il Cliente abbia agito fraudolentemente, può sospendere le operazioni di rimborso previste dall'Articolo 17.1 dandone comunicazione per iscritto alla Banca d'Italia.
- 17.5 Il Cliente prende atto che **l'Istituto**, anche se ha effettuato il rimborso previsto dall'Articolo 17.1, **può provare** - anche in un momento successivo all'esecuzione dell'Operazione di Pagamento - **che l'Operazione di Pagamento contestata era stata debitamente autorizzata dal Cliente**. In tal caso, l'Istituto ha il diritto di chiedere direttamente al Cliente ed ottenere da quest'ultimo la restituzione di qualsiasi importo rimborsato dall'Istituto in relazione all'Operazione di Pagamento contestata.
- Art. 18 Rinvio**
- 18.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato all'interno della presente Sezione B1, troveranno applicazione le disposizioni di cui alla Sezione A del Contratto.

SEZIONE B2 – DISPOSIZIONE SPECIFICHE RELATIVE AI SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO

Art. 1 BONIFICO SEPA CREDIT TRANSFER (SCT)

- 1.1 Il SEPA Credit Transfer (SCT) è un Servizio di Pagamento con cui il **Cliente Pagatore** può eseguire un'Operazione di Pagamento Attiva per trasferire una somma di denaro ad un altro soggetto beneficiario. Il servizio è utilizzabile dal Cliente a condizione che il Prestatore di Servizi di Pagamento del soggetto beneficiario dell'Operazione di Pagamento aderisca al SEPA Credit Transfer scheme. Il SEPA Credit Transfer (SCT) può essere utilizzata per effettuare operazioni di pagamento singole o di massa (bulk payments) di qualunque importo.
- 1.2 Il Cliente che intende eseguire un SCT deve indicare l'Identificativo Unico del beneficiario così come previsto dall'art. 8.1 della Sezione B1.
- 1.3 L'esecuzione dell'Ordine di Pagamento SCT è subordinata all'espressione del consenso di cui all'art. 3.2 della Sezione B1 da parte del Cliente Pagatore o suo delegato mediante sottoscrizione di apposita modulistica o tramite tecniche di comunicazione a distanza. In particolare:
- per Ordini di Pagamento SCT disposti presso la sede dell'Istituto, mediante consegna al personale dell'Istituto del **Modulo Ordine di Pagamento Manuale Ordinario** debitamente compilato;
 - per Ordini di Pagamento SCT disposti mediante postazione CBI, configurata nella modalità client-server, per il tramite delle Società di Servizio e/o dalla Sogefin Gemmante l'invio del flusso in formato SCT-CBI;
 - per Ordini di Pagamento SCT disposti tramite posta elettronica certificata del Cliente o suo delegato, comunicato all'Istituto in fase di sottoscrizione del Contratto o successivamente, mediante trasmissione all'Istituto del **Modulo Ordine Pagamento Manuale Ordinario** debitamente compilato;
 - per Ordini di Pagamento SCT disposti mediante il canale telematico di Internet banking Servizio MITO e compilazione dell'apposita sezione previo inserimento delle credenziali di accesso;
- 1.4 Prima che l'Ordine di Pagamento SCT divenga irrevocabile ai sensi dell'art. 5.2 della Sezione B1, il consenso prestato può essere revocato nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 4 della Sezione B1.

- 1.5 L'Ordine di Pagamento SCT deve essere ricevuto dall'Istituto in una Giornata Operativa entro l'Orario Limite indicato nel Documento di Sintesi. Gli Ordini disposti dal Cliente in una giornata non operativa o oltre l'Orario limite, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5.3 della Sezione B2, si considerano ricevuti la Giornata Operativa successiva.
- 1.6 L'importo dell'Ordine di Pagamento SCT addebitato sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore non può avere Data Valuta precedente alla Giornata Operativa in cui è effettivamente addebitato in conformità a quanto previsto all'art. 14.1 della Sezione B1.
- 1.7 Le disposizioni della presente Sezione si applicano, ove compatibili, anche ai giroconti (intendendosi per tale il trasferimento di fondi tra due conti di pagamento intestati allo stesso cliente e radicati presso lo stesso Prestatore di Servizi di Pagamento).
- 1.8 Per quanto non specificatamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui alla Sezione B1.

Art. 2 ADDEBITO SEPA DIRECT DEBIT (SDD)

- 2.1 Il servizio Sepa Direct Debit (SDD) è un servizio di pagamento disposto su iniziativa del beneficiario il quale impartisce al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento l'incarico (ordine di incasso elettronico) di addebitare il Conto di Pagamento, aperto presso un Prestatore di Servizi di Pagamento aderente ai SEPA Direct Debit Schemes e situato in Italia o all'interno dell'area SEPA, del **Cliente Pagatore**. L'esecuzione dell'ordine prevede la trasmissione telematica delle informazioni relative agli incassi da eseguire dal Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario al Prestatore dei Servizi di Pagamento del pagatore previa sottoscrizione di un accordo preliminare (mandato) tra beneficiario e pagatore che consente di addebitare in modo automatico il Conto di Pagamento del Cliente Pagatore.
- L'SDD può essere usato sia per pagamenti periodici sia per pagamenti da effettuare una volta soltanto. L'Addebito Diretto SEPA può configurarsi secondo due schemi di incasso: i) l'SDD Core, utilizzabile, dal lato del pagatore, da tutte le tipologie di clienti, ii) l'SDD B2B utilizzabile dal lato del pagatore, solo da clienti non classificabili come consumatori che non prevede la possibilità di chiedere il rimborso.
- 2.2 Il Cliente Pagatore autorizza l'Istituto all'addebito dell'SDD, esprimendo il proprio consenso ai sensi dell'art. 3.2 della Sezione B1, mediante sottoscrizione dell'apposita autorizzazione con contestuale esibizione del mandato rilasciato al beneficiario. In particolare, l'autorizzazione è concessa mediante consegna dell'apposito modulo al personale dell'Istituto presso la sede dell'Istituto oppure mediante trasmissione dello stesso per posta elettronica certificata dall'indirizzo del Cliente.
- 2.3 Prima che l'Ordine di Pagamento relativo all'SDD divenga irrevocabile ai sensi dell'art. 5.2 della Sezione B1, l'Ordine di Pagamento relativo all'SDD può essere revocato nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 6 della Sezione B1.
- 2.4 Per quanto non specificatamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui alla Sezione B1.

Art. 3 SERVIZIO INCASSO FONDI PER IL TRAMITE DI UNA BANCA DELL'ISTITUTO

- 3.1 Il servizio permette al **Cliente Beneficiario** di accreditare il Conto di Pagamento aperto presso l'Istituto mediante il versamento del denaro contante, con l'indicazione del Codice Versante attribuito al Cliente, a valere sul Conto Beni di Terzi intestato all'Istituto e aperto presso una Banca Depositaria, o sul conto di corrispondenza intrattenuto presso BancoPosta. L'Istituto, mediante apposita procedura informatica alimentata da informazioni su supporto elettronico ricevuto dalle Banche dell'Istituto, accredita il Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario di un importo equivalente ai fondi versati.
- 3.2 All'atto della sottoscrizione del Contratto o, successivamente, in corrispondenza della richiesta di avvio del presente servizio, l'Istituto rilascia al Cliente apposita delega a versare presso il Conto Beni di Terzi.
- 3.3 Il Cliente si impegna a comunicare alla Banca dell'Istituto il Codice Versante ogni qualvolta procede con il versamento del denaro contante.
- 3.4 L'Istituto applica la Data Valuta riconosciuta dalla Banca dell'Istituto presso cui è intrattenuto il Conto Beni di Terzi sempre uguale o antecedente rispetto alla data di disponibilità.
- 3.5 Per quanto non specificatamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui alla Sezione B1.

Art. 4 SERVIZIO INCASSO DALL' APPARATO DI CUSTODIA PRESSO I PDV

- 4.1 Il Servizio incasso dall'apparato di custodia è un servizio che permette al **Cliente Beneficiario** PdV di incassare sul proprio Conto di Pagamento aperto presso l'Istituto i fondi dallo stesso versati in uno speciale apparato di custodia e conta ("Apparato") installato presso i punti vendita della propria azienda. In particolare, in virtù di appositi accordi conclusi fra gli associati del gruppo CONAD ADRIATICO, talune Banche dell'Istituto ed alcuni operatori del settore della vigilanza, custodia e contazione di denaro (i "Partners"), l'Istituto, mediante apposita procedura informatica alimentata da informazioni su supporto elettronico ricevute dai Partners (il "Flusso"), accredita il Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario di un importo equivalente ai fondi inseriti e presenti nell'Apparato.
- 4.2 Il Cliente prende atto che per l'accredito degli incassi effettuati con la presente modalità è necessario che l'Istituto disponga del Flusso.
- 4.3 L'Istituto applica la Data Valuta riconosciuta dalla Banca dell'Istituto presso cui è intrattenuto il Conto Beni di Terzi sempre uguale o antecedente rispetto alla data di disponibilità.
- 4.4 Per quanto non specificatamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui alla Sezione B1.

Art. 5 SERVIZIO INCASSO CONTANTI PER IL TRAMITE DI SERVIZIO TRASPORTO VALORI

- 5.1 Il servizio permette al **Cliente Beneficiario** di accreditare il Conto di Pagamento aperto presso l'Istituto mediante il versamento del denaro contante e contestuale indicazione del Codice Versante presso il Conto Beni di Terzi intestato all'Istituto e aperto presso una Banca dell'Istituto. Il versamento avviene a cura di vettore specializzato con il quale il Cliente ha sottoscritto uno specifico accordo e che provvede (i) al ritiro presso il Punto Vendita (ii) al trasporto presso la Banca dell'Istituto ed alla (iii) contazione.
- 5.2 L'Istituto applica la Data Valuta riconosciuta dalla Banca dell'Istituto presso cui è intrattenuto il Conto Beni di Terzi sempre uguale o antecedente rispetto alla data di disponibilità.
- 5.3 Per quanto non specificatamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui alla Sezione B1.

Art. 6 SERVIZIO INCASSO POINT OF SALE (POS)

- 6.1 Il servizio di incasso POS permette al **Cliente Beneficiario** di accreditare sul proprio Conto di Pagamento aperto presso l'Istituto gli incassi realizzati presso il proprio Punto Vendita mediante terminale POS. In particolare, in virtù degli accordi intervenuti fra gli associati CONAD ADRIATICO ed alcune banche e società di gestione dei flussi POS (**Banca Acquiring**), l'Istituto, tramite apposita procedura informatica che utilizza una tabella di raccordo tra il Codice Esercente e quello di identificazione del terminale POS assegnato dalla Banca Acquiring, accredita in via automatica i fondi sul Conto di Pagamento del Cliente.
- 6.2 Le Parti prendono atto che l'esecuzione del Servizio Incassi POS con le modalità sopra descritte richiede che il Cliente indichi nei rapporti contrattuali intrattenuti con la Banca Acquiring il proprio conto di pagamento sul quale saranno effettuati gli accrediti e gli eventuali addebiti. Il Cliente si impegna ad informare l'Istituto dell'avvio del rapporto con la banca di gestione dei flussi POS.
- 6.3 In virtù dell'operatività descritta, l'Istituto assicura che la Data Valuta è quella che la Banca Acquiring riconosce all'Istituto.
- 6.4 Per quanto non specificatamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui alla Sezione B1.

Art. 7 ACCREDITO BONIFICI

- 7.1 Il servizio permette al **Cliente Beneficiario** di ricevere sul proprio Conto di Pagamento aperto presso l'Istituto le somme trasferite da un soggetto pagatore per il tramite del proprio Prestatore di Servizi di Pagamento.
- 7.2 La Data Valuta è quella della Giornata Operativa nella quale è accreditato il Conto dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 della Sezione B1.
- 7.3 Per quanto non specificatamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui alla Sezione B1.

Ove i termini e le condizioni della presente Proposta siano di Vostro integrale gradimento ed intendiate dare corso ad accettare la proposta di Contratto di Conto di Pagamento e Servizi di Pagamento, Vi chiediamo di voler restituire copia della presente siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per integrale accettazione. Con i migliori saluti.

Luogo e data: Monsampolo del Tronto, _____

Firma Cliente: _____

CLAUSOLE VESSATORIE

Il Cliente dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del Codice Civile, di approvare specificamente le previsioni contenute negli Articoli di seguito elencati:

Sezione A – Conto di Pagamento

3.3 (Rappresentanza); 4 (Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto); 5 (Specimen di firma); 6 (Compensazione, solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Cliente); 12 (Interessi); 14 (Rendicontazione e comunicazioni a TPP); 15 (Esclusione di responsabilità); 18 (Modifiche al Contratto); 19 (Recesso del Cliente); 20 (Recesso dell'Istituto); 27 (Durata); 29.2 (Foro esclusivo)

Sezione B1 – Servizi di Pagamento

4 (Revoca del consenso ad un'Operazione di Pagamento); 5 (Invio e ricezione di un'Operazione di Pagamento); 6 (Revoca di un Ordine di Pagamento); 7 (Rifiuto di un Ordine di Pagamento); 8.4 (Limitazione di responsabilità dell'Istituto in caso di informazioni ulteriori fornite dal Cliente); 8.5 (Limitazione di responsabilità dell'Istituto in caso di Identificativo Unico inesatto); 11.1 (Tempi Massimi di Esecuzione - Cliente Beneficiario); 15 (Comunicazioni di Operazioni di Pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite); 16 (Operazioni di Pagamento non correttamente eseguite o non eseguite); 17 (Operazioni di Pagamento non autorizzate); 18 (Rinvio)

Luogo e data: Monsampolo del Tronto, _____

Firma Cliente: _____

ELEZIONE DI DOMICILIO

Il domicilio è l'indirizzo che viene utilizzato dall'Istituto per l'invio della corrispondenza relativa ai rapporti contrattuali intrattenuti con il Cliente.

Il Cliente è consapevole che, nei rapporti con SOGEFIN S.P.A., al fine della tutela dei suoi interessi, l'elezione di domicilio è disciplinata come segue ovvero che:

- può essere eletto domicilio presso una casella postale nominativa non fornita dall'Istituto, a condizione che venga prodotta copia del contratto di casella postale da cui risulti l'intestazione al cliente;
- l'Istituto si riserva il diritto di "validare" l'elezione di domicilio cioè di richiedere conferma della effettiva volontà del cliente, tramite contatto telefonico o raccomandata di conferma all'indirizzo di residenza;
- l'elezione di domicilio si intende automaticamente "validata" e non sarà necessaria la telefonata di controllo o la raccomandata di conferma all'indirizzo di residenza da parte dell'Istituto, se:
 - il domicilio eletto è riconducibile all'indirizzo della ditta o dell'attività economica di cui il cliente è titolare;
 - viene prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'elezione del domicilio autenticata da un pubblico ufficiale;
 - viene prodotta copia del contratto di casella postale nominativa;
 - nel caso di domicilio non validato le comunicazioni dell'Istituto potranno essere inviate all'indirizzo di residenza;
 - non può mai essere eletto domicilio presso un indirizzo riconducibile ad un consulente finanziario.

Preso atto di quanto sopra, il Cliente chiede l'elezione di domicilio presso il seguente indirizzo:

MODALITA' DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE

Le informazioni che l'Istituto è tenuto a fornire al Cliente, ai sensi del presente Contratto e, se sottoscritto, del contratto di finanziamento accessorio, devono essere fornite su "supporto duraturo" da intendere come: un supporto cartaceo o non cartaceo (elettronico) tramite il canale internet.

Con riferimento alle comunicazioni periodiche che dovrete inviarmi/ci ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 385/1993 scelgo/scegliamo la seguente modalità:

- in forma cartacea
- in forma elettronica tramite il servizio di internet banking Mito come da contratto sottoscritto a parte
- posta elettronica certificata

Le spese per l'invio delle comunicazioni sono indicate nel Documento di sintesi. Il Cliente ha diritto di cambiare in ogni momento la tecnica di comunicazione utilizzata.

Luogo e data: Monsampolo del Tronto, _____

Firma Cliente: _____

SOTTOSCRIZIONE DI RICEVUTA DI ESEMPLARE DEL CONTRATTO AI SENSI ART. 117 TUB

Dichiaro/Dichiariamo di aver ricevuto un esemplare del presente contratto, comprensiva delle condizioni generali e del documento di sintesi.

Luogo e data: Monsampolo del Tronto, _____

Firma Cliente: _____

RAPPORTO COINTESTATO

Ai sensi dell'art. 25 delle Norme Generali "Cointestazione del Rapporto", il presente mandato si intende conferito a firme disgiunte. Nel caso in cui i cointestatori desiderino disporre del contratto a firme congiunte, si prega di barrare l'apposita casella

- FIRME CONGIUNTE

CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE

, dopo avere attentamente letto la voce "Legenda" che segue, di:

- agire quale legale rappresentante della **Micro-Impresa**
- agire quale legale rappresentante dell'**Impresa**

Luogo e data: Monsampolo del Tronto, _____

Firma Cliente: _____

LEGENDA

Micro-Impresa	L'impresa che possiede i requisiti di seguito elencati, previsti dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE: <ul style="list-style-type: none"> • fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiori ad Euro 2.000.000 (due milioni); e • organico inferiore a 10 (dieci) dipendenti.
Impresa	L'impresa che supera i requisiti necessari per essere classificata Micro-Impresa.

AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO IN CONTO DEGLI INTERESSI DEBITORI EX ART. 120, COMMA 2, LETT.B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N.385 (TUB)**PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art. 120, comma 2, lett. b) del D.lgs. 385/1993 (cd. Testo Unico Bancario) e dell'art. 4 della Decreto del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio n. 343 del 3 agosto 2016 gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque decorsi 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni periodiche previste ai sensi dell'art. 119 del T.U.B. (salvo il caso di chiusura definitiva del rapporto, in cui gli stessi interessi sono immediatamente esigibili);

- le norme sopra richiamate prevedono che il cliente possa autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto corrente al momento in cui questi divengono esigibili

SI AUTORIZZA

espressamente il Vostro Istituto ad addebitare sul Conto di Pagamento di cui sopra – anche in assenza di fondi disponibili sufficienti - gli interessi debitori relativi al contratto di Conto di Pagamento ed al Contratto di finanziamento accessorio regolato sul medesimo Conto di Pagamento al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale.

La presente autorizzazione può essere revocata in ogni momento, purché la relativa comunicazione pervenga all'Istituto, con le modalità convenute, prima che l'addebito abbia avuto luogo. In caso di mancato pagamento degli interessi dovuti inizieranno a decorrere gli interessi di mora.

Luogo e data: Monsampolo del Tronto, _____

Firma Cliente: _____

PARTE RISERVATA A SOGEFIN S.P.A.

Gentile Cliente,

a seguito della Sua/Vostra richiesta di accensione del conto di pagamento, Le/Vi comunichiamo espressamente l'accettazione della Sua/Vostra proposta e dichiariamo il presente contratto regolarmente stipulato e concluso alle condizioni sopra esposte. Il sottoscritto è abilitato a rappresentare l'Istituto, per la stipula del presente contratto sulla base dei poteri da statuto e sulla base delle disposizioni regolamentari interne.

Si conferma, inoltre di aver adempiuto, con esito positivo, agli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Luogo e data: Monsampolo del Tronto, _____

SOGEFIN S.P.A.

Firma